CAMERA DEI DEPUTATI N. 1622

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

ORCIARI, BUFFONI, TIRABOSCHI, BONIVER, NOCI, SCOTTI VIRGINIO

Presentata il 7 ottobre 1987

Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le esigenze di sviluppo tecnologico e di innovazione a livello di piccole e medie imprese nonché di artigianato manifatturiero costituiscono richiamo costante nelle politiche strutturali dei paesi più avanzati. L'inizio degli anni '80 evidenzia una più diffusa sensibilità per i problemi dell'innovazione a livello di tessuto imprenditoriale come conseguenza della più elevata apertura internazionale di ogni economia e del più alto tasso di concorrenza vigente in tutti i settori manifatturieri. Sono emerse, difatti, nuove specializzazioni presso paesi di nuova industrializzazione e si sono consolidate le posizioni di vantaggio delle imprese dei paesi industrializzati avanzati, che hanno potuto contare su un *environnement* culturale, istituzionale ed economico orientato allo sviluppo tecnico-scientifico ed alla innovazione produttiva.

In tutti i paesi le politiche di promozione dell'innovazione hanno registrato una progressiva espansione ed articolazione in termini di nuovi programmi e strutture. In particolare nella stesura di questo disegno di legge è stata tenuta presente l'esperienza francese della ANVAR. Anche l'Italia ha registrato, seppure con ritardo e con talune inadeguatezze, un miglioramento in questo ambito. Soprattutto l'emanazione della legge n. 46 del 1982 ha consentito di avviare nuove modalità di promozione dell'innovazione industriale che non fossero l'esclusivo finanziamento di programmi di ricerca scientifica applicata previsto dalla legge n. 1089 del 1968 e successive modificazioni.

Il problema è che gli strumenti finora disposti non consentono di rispondere in modo esauriente ai problemi che condi-

zionano l'orientamento e la realizzazione di progetti innovativi presso le piccole e medie imprese industriali e imprese artigiane manifatturiere. I vincoli principali attengono:

all'operare di una logica prevalentemente finanziaria; di sostegno attraverso incentivi monetari (sia contributi che agevolazioni creditizie), che non risolve una molteplicità di vincoli, che sono di strategia imprenditoriale, di assetto organizzativo e di collocazione di mercato, e non consente un effettivo adeguamento dell'attitudine alla innovazione da parte delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane manifatturiere;

alla univocità degli strumenti attivati per il sostegno di obiettivi strategici del sistema economico e per la promozione di un'innovazione diffusa nel tessuto imprenditoriale. Sicché le procedure vigenti per gli uni – che implicano l'ineludibile verifica del rispetto delle priorità definite in sede politica – hanno operato anche nel secondo caso, determinando ritardi esiziali nelle decisioni e nell'erogazione dei finanziamenti. E evidente che una tale gestione degli strumenti disincentiva soprattutto l'accesso delle piccole e medie imprese industriali e dell'artigianato manifatturiero, e ciò spiega la limitatezza con cui le stesse hanno fruito delle « quote di riserva » per esse espressamente disposte;

alla prevalente organizzazione centralizzata degli strumenti di promozione attualmente esistenti, che comporta per tanti piccoli imprenditori il superamento di distanze non solo geografiche, ma anche culturali, per interagire con gli organi di gestione. Si tratta di una problematica sollevata anche nella relazione sulla politica dell'innovazione industriale della Commissione industria della Camera.

La presente proposta di legge è finalizzato al superamento tali inadeguatezze; a privilegiare l'erogazione di servizi sull'erogazione di incentivi; a promuovere organismi e programmi orientati a dare impulso ad una diffusione dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie unità produttive, comprese quelle appartenenti all'artigianato manifatturiero, senza sottostare ad opzioni settoriali, che si addicono a strumenti aventi diversa finalità; a creare un reticolo di servizi tecnologici in grado di instaurare nelle diverse economie locali un dialogo continuo con gli operatori industriali ed artigiani, superando l'attuale assetto centralistico. Gli strumenti legislativi attualmente in vigore non soltanto non rispondono al variegato assetto della struttura produttiva del nostro Paese, ma risultano arretrati rispetto alla più equilibrata distribuzione delle competenze istituzionali in materia di sviluppo economico, maturata con l'ultimo decennio.

Con la proposta di legge si intende istituire un sistema imperniato su due piani:

un polo centrale, che svolge funzioni di coordinamento, valutazione e promozione delle iniziative a favore dell'innovazione nelle piccole e medie imprese industriali e nell'artigianato manifatturiero;

dei poli periferici, che avranno la funzione di progettare e proporre iniziative che tengano conto dei fabbisogni specifici delle scelte produttive locali. Il polo centrale, dopo aver concordato con i proponenti le modifiche ritenute necessarie per ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, assegna ai poli periferici, con contratto di diritto privato, la gestione delle iniziative approvate.

Per quanto riguarda il polo centrale, tra le varie ipotesi possibili, si è privilegiata l'idea di una struttura *ad hoc*, l'Agenzia per la promozione della innovazione tecnologica (APIT), ritenendo che soluzioni del tipo comitato e segreteria siano inadeguate a garantire quello spessore necessario ad effettuare una effettiva opera di coordinamento e di valorizzazione delle risorse.

Per quel che riguarda l'APIT, ci si è ispirati alla legge di riforma dell'ENEA, che meglio sembra poter garantire snellezza operativa e capacità di coinvolgimento delle professionalità, adeguate e

di alto livello, necessarie perché venga garantito il funzionamento e l'efficacia degli interventi.

Per quanto riguarda le strutture periferiche, si è desiderato privilegiare l'iniziativa dei soggetti sociali ed economici locali, per valorizzare le capacità esistenti. Piuttosto che organismi periferici intesi come emanazione diretta della struttura centrale e che verrebbero, in qualche modo, « calati » su delle realtà diversificate (e quindi con esigenze diverse), si è preferito lasciare libere le più valide componenti locali di proporsi come interlocutore alla APIT, ritenendo che ciò consenta di dar vita a strutture più mirate alle varie scelte locali.

È tuttavia previsto uno statuto-tipo per le società per lo sviluppo tecnologico nelle piccole imprese (SVIPI), con un duplice obiettivo:

avere una più snella gestione da parte dell'APIT, in quanto i propri interlocutori contrattuali saranno tutti dello stesso tipo;

evitare lunghe trattative dei potenziali soci delle SVIPI nello statuto delle società. Con uno statuto già definito ciascun potenziale *partner* potrà decidere sulle proprie convenienze ed aderire all'iniziativa, senza impegnare gli altri in ipotetici perfezionamenti dei patti sociali, che normalmente richiedono molto tempo.

Analoghe considerazioni hanno fatto ritenere opportuno che anche i contratti tra APIT e SVIPI siano regolati da uno schema-tipo.

Si è privilegiato lo strumento contrattuale rispetto ad ipotesi di assegnazione annuale di fondi per consentire, da un lato, un più puntuale controllo sull'impiego delle risorse in relazione ai risultati concordati e, dall'altro, una maggiore flessibilità per quanto riguarda la durata temporale delle iniziative coperte dai contratti.

Si è infine voluto valorizzare il ruolo delle regioni, nel senso che ad esse è stato riservato un ruolo consultivo in tutte le iniziative proposte dalle SVIPI. Esse infatti potranno far pervenire all'APIT, in un arco di tempo ragionevole, le osservazioni sui programmi proposti. Nello stesso consiglio di amministrazione dell'APIT è prevista la presenza di tre rappresentanti delle regioni.

Naturalmente la decisione finale resta all'APIT, cui spetta il quadro di valutazione complessivo a livello nazionale.

Sebbene in futuro sia prevedibile che le SVIPI potranno nascere in molte realtà locali, nella fase di prima applicazione della legge si è ritenuto necessario dare la priorità alla possibilità di crescita delle SVIPI su talune aree di specializzazione produttiva. Infatti l'intero meccanismo APIT-SVIPI è nuovo ed avrà probabilmente bisogno in futuro di ulteriori messe a punto. Però la taratura del sistema deve essere fatta in condizioni ambientali che offrano le massime probabilità di successo dell'azione di trasferimento tecnologico, che è oggetto del presente disegno di legge. E non vi è dubbio che le aree che presentano omogeneità di problemi produttivi rispettino queste condizioni.

Va infine notato come la strada prescelta per l'avvio di questa operazione sia quella della « riforma che non costa », prevedendosi l'utilizzo di risorse finanziarie già destinate, in qualche modo, ai problemi della innovazione nelle piccole e medie imprese.

Si sono però voluti mettere a disposizione del mondo imprenditoriale e dell'operatore pubblico strumenti e procedure che consentano la migliore resa di quelle risorse.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Finalità della presente legge è quella di favorire l'ammodernamento dei cicli produttivi, della gamma dei prodotti e dei sistemi di utilizzazione delle risorse naturali ed energetiche, degli ambienti di lavoro nonché dei sistemi organizzativi delle piccole e medie imprese, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e delle imprese manifatturiere artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, agevolando la diffusione di idonee tecnologie innovative. Ai fini della presente legge devono intendersi per « idonee tecnologie innovative » quelle per le quali l'applicabilità alla realtà delle piccole e medie imprese sia stata già dimostrata o esistano concreti elementi di valutazione che rendono ragionevolmente fondata l'ipotesi di applicabilità, nonché l'adattamento di tecnologie utilizzate in settori e comparti affini.

ART. 2.

1. Strumenti per l'esecuzione della presente legge sono:

a) le società per lo sviluppo tecnologico nelle piccole imprese (SVIPI);

b) l'Agenzia per la promozione della innovazione tecnologica (APIT).

ART. 3.

1. Le SVIPI assumono la forma giuridica di società di capitali.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto lo statuto-tipo, cui si uniformano gli statuti sociali delle SVIPI.

3. Fine societario deve essere quello della promozione dell'innovazione e dell'assistenza all'avvio dei processi innovativi presso le piccole e medie imprese e le imprese manifatturiere artigiane.

4. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti fra i soci, ma dovranno essere reinvestiti nelle attività di cui all'articolo 4.

5. Possono essere soci fondatori delle SVIPI gli enti locali, le associazioni di categoria, gli istituti di ricerca pubblici e privati, le finanziarie regionali e di promozione, le camere di commercio, gli istituti bancari e le imprese che operano su base regionale.

6. Il funzionamento ordinario delle SVIPI è assicurato dai mezzi conferiti dai soci e dagli introiti per prestazioni di servizi.

7. Nello statuto-tipo, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà emanare, sarà previsto che ciascun socio non possa superare il 40 per cento delle quote sociali e che, in ogni caso, le partecipazioni complessive dei soci non provenienti dal mondo produttivo non potranno superare la stessa percentuale.

ART. 4.

1. Funzione delle SVIPI è l'elaborazione e lo sviluppo di programmi concernenti tecnologie innovative per cicli produttivi, gamma dei prodotti, sistemi di utilizzazione delle risorse naturali ed energetiche e ambienti di lavoro, mediante:

a) la sperimentazione;

b) la consulenza ed assistenza all'introduzione di idonee tecnologie nelle aziende;

c) la consulenza ed assistenza alla diversificazione della gamma dei prodotti;

d) la valutazione dei prodotti inerenti all'introduzione di nuove tecnologie in comparti produttivi omogenei;

e) il reperimento e la diffusione di informazioni tecnologiche;

f) l'adattamento da settori e comparti affini.

ART. 5.

1. L'APIT ha personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base alle direttive emanate dal CIPI.

ART. 6.

1. L'APIT ha il compito di promuovere e favorire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge. A tal fine l'APIT:

a) assegna contratti alle SVIPI per programmi di intervento concordati, dopo averne verificato la validità dei contenuti, l'adeguatezza della struttura gestionale dell'organo proponente e la coerenza tra obiettivi perseguiti e risorse che si intendono impegnare;

b) coordina le iniziative proposte dalle varie SVIPI al fine di garantire la più razionale utilizzazione delle risorse e delle competenze esistenti;

c) prende tutte le misure atte ad assicurare il coinvolgimento nel programma del maggior numero di utenti potenzialmente interessati, sin dalla fase di avvio dei programmi;

d) assicura la diffusione dei risultati delle applicazioni tecniche compiute in ciascuna delle SVIPI;

e) mette a disposizione degli organismi periferici servizi di consulenza ed assistenza nel campo brevettuale;

f) promuove essa stessa iniziative di reperimento, valutazione ed acquisizione di conoscenze tecnologiche atte all'applicazione nelle piccole e medie imprese;

g) può collaborare, sul piano scientifico e tecnologico, con organismi internazionali ed esteri che operino con finalità analoghe sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero degli affari esteri.

ART. 7.

1. Sono organi dell'APIT:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

ART. 8.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

2. La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

3. Il presidente decade dalla carica qualora, entro sessanta giorni dalla comunicazione, non sia cessata la situazione di incompatibilita.

4. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

ART. 9.

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'andamento generale dell'ente;

d) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo nonché, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

ART. 10.

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) da un rappresentante del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) da tre rappresentanti delle amministrazioni regionali, scelte tra quelle sul cui territorio si siano costituite le SVIPI;

e) da tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali industriali e da due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali artigiane;

f) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

g) da un rappresentante del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e durano in carica cinque anni. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata di un quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti a lui delegati dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed ha

tutti i poteri di gestione e la responsabilità dell'ente in coerenza con i fini della presente legge.

4. Esso può deliberare, con le occorrenti limitazioni, in ordine ad eventuali deleghe al presidente o al direttore generale.

ART. 11.

1. Il presidente del collegio dei revisori e i revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.

2. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa. Redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

3. Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale.

ART. 12.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

ART. 13.

1. Il direttore generale dell'APIT è nominato, su designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il licenziamento o la revoca della

nomina o la sospensione dalla carica sono disposti con decreto del Ministro stesso.

2. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione.

ART. 14.

1. Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con facoltà di iniziativa e proposta;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al consiglio di amministrazione;

d) sovrintende all'attività dell'ente e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e che non sia riservato ad altro organo.

2. I compensi eventualmente spettanti al direttore generale o ad altri dipendenti in quanto rivestano cariche esterne in rappresentanza dell'ente sono devoluti al bilancio dell'APIT.

ART. 15.

1. Per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dell'APIT e delle SVIPI, esso è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

ART. 16.

1. Alle regioni è riservato un ruolo consultivo sui programmi proposti dalle

SVIPI. A tal fine le SVIPI provvederanno ad inviare alle autorità regionali interessate copia dei programmi contemporaneamente alla loro trasmissione all'APIT. Le regioni potranno, entro trenta giorni dalla data di invio, sentiti i proponenti, esprimere le proprie valutazioni all'APIT.

ART. 17.

1. Al fine di verificare la validità delle procedure messe in atto dalla presente legge in condizioni ambientali che offrano le più elevate probabilità di successo, nei primi cinque anni di applicazione i programmi di intervento delle SVIPI riguarderanno prioritariamente aree di relativa specializzazione produttiva, come definito nel regolamento di applicazione della presente legge.

ART. 18.

1. La possibilità di partecipazione ai programmi previsti dalla presente legge delle società costituite ai sensi del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è disciplinata dal regolamento di attuazione, che è emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 19.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il regolamento di attuazione.

ART. 20.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento ogni anno una relazione analitica sullo stato di applicazione della presente legge.

ART. 21.

1. All'APIT è assegnato un contributo annuo di un miliardo di lire per il triennio 1987-1989 per il funzionamento ordinario dell'ente.

2. A tale onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge si provvede assegnando all'APIT la somma di lire dieci miliardi a valere sul fondo di cui all'articolo 18, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.